

# **Ordinanza sulla statistica del commercio esterno**

del 12 ottobre 2011

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986<sup>1</sup> sulla tariffa delle dogane;

visto l'articolo 5 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992<sup>2</sup> sulla statistica federale; vista la Convenzione internazionale del 14 dicembre 1928<sup>3</sup> concernente le statistiche economiche, emendata il 9 dicembre 1948;

visto l'articolo 3 della Convenzione internazionale del 14 giugno 1983<sup>4</sup> sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci;

visto l'articolo 2 dell'Accordo del 26 ottobre 2004<sup>5</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico,

*ordina:*

## **Art. 1 Scopo**

<sup>1</sup> La statistica del commercio estero fornisce informazioni in particolare su:

- a. importazione, esportazione e transito di merci, suddivisi secondo prodotti e Paesi;
- b. modi di trasporto utilizzati per l'importazione, l'esportazione e il transito;
- c. evoluzione dei prezzi delle merci importate ed esportate;
- d. valuta di fatturazione delle merci importate ed esportate.

<sup>2</sup> Essa è parte integrante delle statistiche economiche elaborate dalla Confederazione, in particolare della contabilità nazionale, della bilancia dei pagamenti e delle statistiche destinate all'Unione europea (EUROSTAT).

## **Art. 2 Competenza**

La statistica del commercio estero è elaborata dalla Direzione generale delle dogane (DGD).

**RS 632.14**

1 RS 632.10

2 RS 431.01

3 RS 0.632.14

4 RS 0.632.11

5 RS 0.431.026.81

**Art. 3** Basi

- <sup>1</sup> La statistica del commercio esterno si fonda sulle dichiarazioni doganali.
- <sup>2</sup> Se i dati della dichiarazione doganale non permettono di elaborare la statistica a causa delle semplificazioni nella procedura d'imposizione doganale, della forma della dichiarazione o della natura della merce, la DGD può chiedere alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione di fornire i dati necessari.

**Art. 4** Correzione di dati

- <sup>1</sup> La DGD registra nella statistica le correzioni apportate alle dichiarazioni doganali.
- <sup>2</sup> Essa rettifica i dati statistici errati.

**Art. 5** Contenuto delle dichiarazioni doganali

- <sup>1</sup> Le dichiarazioni doganali scritte devono essere firmate dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.
- <sup>2</sup> Fatte salve le semplificazioni nella procedura d'imposizione doganale previste all'articolo 42 della legge del 18 marzo 2005<sup>6</sup> sulle dogane, le dichiarazioni doganali devono contenere i dati prescritti dagli articoli 6–12.
- <sup>3</sup> Il Dipartimento federale delle finanze può richiedere indicazioni supplementari, se necessarie per elaborare la statistica. Queste indicazioni devono essere pubblicate nella tariffa delle dogane.

**Art. 6** Destinatario, importatore, esportatore

- <sup>1</sup> La dichiarazione doganale d'importazione deve contenere il nome del destinatario, il suo indirizzo con il numero postale di avviamento e, se il destinatario e l'importatore non sono la stessa persona, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo. È considerato destinatario la persona fisica o giuridica domiciliata nel territorio doganale svizzero alla quale è consegnata la merce. È considerato importatore colui che introduce o fa introdurre per proprio conto la merce nel territorio doganale svizzero.
- <sup>2</sup> La dichiarazione doganale d'esportazione deve contenere il nome dell'esportatore e il suo indirizzo con il numero postale di avviamento. È considerato esportatore colui che spedisce o fa spedire all'estero la merce per proprio conto o per conto dell'acquirente domiciliato all'estero.

**Art. 7** Designazione della merce

La dichiarazione doganale d'importazione o d'esportazione deve indicare una designazione tecnica o commerciale della merce per quanto possibile precisa (nome usuale) e la corrispondente voce della tariffa delle dogane.

**Art. 8** Quantità della merce

- <sup>1</sup> La dichiarazione doganale d'importazione o d'esportazione deve indicare la massa lorda (peso lordo), la massa netta (peso effettivo) e le altre unità pertinenti, salvo disposizioni contrarie della tariffa delle dogane.
- <sup>2</sup> La dichiarazione doganale per il transito deve indicare unicamente la massa lorda; per gli animali vivi imposti secondo il numero di capi, unicamente il numero.

**Art. 9** Valore della merce

- <sup>1</sup> La dichiarazione doganale deve indicare il valore statistico della merce in franchi svizzeri (valore franco frontiera svizzera). Tale valore corrisponde al prezzo fatturato, tenuto conto degli aumenti e delle deduzioni di cui al capoverso 3.
- <sup>2</sup> Se una merce è importata o esportata senza essere stata fatturata o se l'importo fatturato non coincide con il valore effettivo, il valore corrisponde al prezzo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente.
- <sup>3</sup> Le spese di trasporto e d'assicurazione nonché le altre spese fino al confine svizzero sono comprese nel valore dichiarato, mentre sono dedotti i ribassi e gli sconti (CIF all'importazione, FOB all'esportazione). Il dazio, le imposte o gli altri tributi riscossi in virtù della legislazione svizzera non sono inclusi nel valore dichiarato; all'esportazione essi sono aggiunti al valore, qualora non siano rimborsabili.

**Art. 10** Paesi interessati

- <sup>1</sup> La dichiarazione doganale deve indicare:
- all'importazione, il Paese d'origine e quello di spedizione;
  - all'esportazione, il Paese di destinazione;
  - nel transito, il Paese di spedizione e quello di destinazione.
- <sup>2</sup> È considerato Paese d'origine quello nel quale la merce è stata interamente ottenuta oppure nel quale è stata effettuata l'ultima trasformazione sostanziale.
- <sup>3</sup> È considerato Paese di spedizione quello dal quale la merce è stata spedita verso il territorio doganale svizzero.
- <sup>4</sup> È considerato Paese di destinazione quello nel quale la merce è destinata a essere utilizzata, trasformata, perfezionata o lavorata in altro modo.
- <sup>5</sup> Nella dichiarazione doganale i Paesi devono essere indicati conformemente al repertorio pubblicato dalla DGD.

**Art. 11** Modi di trasporto

- <sup>1</sup> La dichiarazione doganale d'importazione o d'esportazione deve indicare il modo di trasporto utilizzato all'atto del passaggio del confine; la dichiarazione doganale per il transito, quello utilizzato per attraversare la Svizzera.
- <sup>2</sup> Nel traffico stradale, aereo e per via d'acqua deve inoltre essere indicato il codice del Paese d'immatricolazione del mezzo di trasporto.

**Art. 12** Valuta di fatturazione

La dichiarazione doganale d'importazione o d'esportazione deve indicare la valuta di fatturazione.

**Art. 13** Controlli

La DGD può chiedere alle persone soggette all'obbligo di dichiarazione di produrre tutti i documenti che permettono di verificare l'esattezza delle informazioni fornite e può consultare i libri, i documenti commerciali e altri documenti nonché le banche dati.

**Art. 14** Segreto d'ufficio

Tutte le persone incaricate di lavori statistici sono tenute a mantenere il segreto sui dati concernenti le persone fisiche o giuridiche di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione.

**Art. 15** Qualità

La DGD applica i criteri nazionali e internazionali in materia di qualità e valuta la qualità delle statistiche.

**Art. 16** Pubblicazione dei risultati e prestazioni di servizi statistici

<sup>1</sup> La DGD pubblica i risultati della statistica del commercio estero in una forma adeguata per gli utenti.

<sup>2</sup> Essa può raggruppare determinate cifre di una statistica se la loro pubblicazione particolareggiata potrebbe causare un pregiudizio grave a interessi svizzeri.

<sup>3</sup> Essa può rinunciare al censimento statistico di quantità trascurabili di merci, sempre che tale misura non influenzi in modo sostanziale il valore informativo della statistica del commercio estero e che nessun interesse economico generale vi si opponga.

<sup>4</sup> Essa può effettuare rilevamenti speciali ed elaborare statistiche speciali.

**Art. 17** Emolumenti

La DGD riscuote emolumenti per la pubblicazione dei risultati e le prestazioni di servizi statistici. Il loro importo è fissato nell'ordinanza del 25 giugno 2003<sup>7</sup> sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

**Art. 18** Esecuzione

La DGD è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.

<sup>7</sup> RS 431.09

**Art. 19** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 5 dicembre 1988 sulla statistica del commercio esterno è abrogata.

**Art. 20** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

12 ottobre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

